



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

composta dai signori magistrati:

TURCO dr. Vincenzo – Presidente

DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

A seguito di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2902 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021,

TRA

PIETRAGALLA GIUSEPPE, con l'Avv. Lucia Pacini e l'Avv. Roberto Pacini

Appellante

E

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con l'Avv. Laura Loreni e l'Avv. Anna Paola Ciarelli

Appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 412/2021 pronunciata il 23.3.2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per l'appellante: “affinché in riforma della sentenza n° 412/2021, accerti e dichiari che il sig. PIETRAGALLA nel corso dell'attività lavorativa, è stato esposto all'amianto nel periodo che va dal 04/02/1970 al 31/12/1993 o, per un periodo diverso ma, in ogni caso, superiore a dieci anni ritenuto di giustizia, soggetto all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. contro le malattie derivanti dall'esposizione all'amianto e, conseguentemente, condanni e/o ordini all'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, di modificare la posizione contributiva dell'istante, ai fini delle prestazioni pensionistiche, moltiplicando l'intero periodo lavorativo già indicato (soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'I.N.A.I.L.) in cui l'istante è stato esposto all'amianto, per il coefficiente 1,5 così come disposto dalla normativa menzionata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa del giudizio di primo e secondo grado, oltre le spese forfetarie così come per legge. interessi e rivalutazione.”;

per l'INPS: “Sulla base delle suesposte considerazioni si confermano le conclusioni assunte.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giuseppe Pietragalla, operaio alla Pozzi Ginori dal 04/02/1970 al 31/12/1993, ha dichiarato che nel detto periodo era stato esposto a materiale contenente amianto in percentuali superiori al limite di legge, e per l'effetto, ha richiesto la modifica della posizione contributiva moltiplicando l'intero periodo lavorativo per il coefficiente 1,5, ovvero il proprio diritto all'applicazione del beneficio di cui alla legge 257/1992.

Si era costituito l'INPS svolgendo una nutrita serie di eccezioni preliminari e di merito.

Il Tribunale di Latina, escussi alcuni testi e disposta CTU, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto difetterebbe la prova dell'invio della domanda amministrativa all'INPS da parte del ricorrente.

Giuseppe Pietragalla ha appellato la sentenza evidenziandone l'erroneità, dal momento che la domanda amministrativa era presente in atti. Nel merito, si è riportato alle difese di primo grado, suffragate dall'istruttoria ivi svolta.

Si è costituito l'INPS che ha riproposto tutte le eccezioni già avanzate nel grado precedente e sulle quali il Tribunale di Latina non aveva preso posizione.

E' stata avanzata ed accolta istanza di anticipazione dell'udienza in ragione delle gravi difficoltà economiche dell'appellante per come rappresentate dalla difesa.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti introduttivi e note scritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Pregiudiziale a qualsiasi valutazione di merito sull'impugnazione è il rilievo che per il presente giudizio era stata fissata l'udienza di discussione e decisione del 30.11.2022.

L'art. 221 del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, dispone dal comma 2 che: "2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 (termine prorogato da norme successive ed attualmente fissato al 31 dicembre 2022) si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. (omissis) 4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile."

La disposizione è sicuramente applicabile alla vicenda oggetto del presente giudizio, atteso che l'udienza del 30 novembre 2022 avrebbe avuto ad oggetto unicamente la discussione e successiva decisione, quindi si trattava di udienza che non richiedeva la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

Sulla scorta di tali disposizioni, questo Collegio ha disciplinato, con il decreto 27 ottobre 2022 comunicato alle parti, le modalità della trattazione scritta, attuata mediante lo scambio di brevi note delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni. L'appellato ha depositato brevi note; l'appellante ha depositato note tardive il 29.11.2022.

2.

L'appello è infondato, dovendo la sentenza gravata essere corretta nel senso di sostituirla l'intera motivazione con le considerazioni che seguono e che conducono, per altra ragione, al rigetto della domanda avanzata dal ricorrente in primo grado.

In primo luogo va rilevato che, effettivamente, la domanda amministrativa diretta all'INPS era in atti, munita di documentazione afferente l'invio e la ricezione della relativa raccomandata (il cui numero è segnalato nella stessa lettera), ricezione avvenuta il 29.3.2013. Fra l'altro la domanda amministrativa nemmeno era necessaria nel periodo in cui erano maturati i presupposti per il beneficio e cioè fino al 1993: così ad esempio ha statuito Cass. n. 39960/15 su un caso affine che, non rientrando nella disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, non era tenuto obbligatoriamente alla presentazione di tale domanda e, comunque, era sufficiente il fatto che una domanda era stata presentata all'I.N.A.I.L..

La sentenza, pertanto, era radicalmente errata.

3.

Va altresì premesso che la situazione del Pietragalla lo poneva nel solco della normativa più favorevole perché L'art. 3 co. 132° legge 27 dicembre 2003, n. 299, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, è intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art. 47 d.l. n. 269/ 2003, convertito in legge n. 326/2003, solo ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47 co. 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dall'art. dall'art. 13 co. 8° legge n. 257/92); coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto all'INAIL (o, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, anche all'INPS): quindi includendo il caso di specie.

Il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 (convertito, con modificazioni, dalla l.n. 326/03), ha introdotto una disciplina fortemente innovativa del beneficio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, quanto all'oggetto della prestazione previdenziale (il coefficiente di rivalutazione dei contributi diminuisce da 1,5 a 1,25; la rivalutazione incide sulla misura della pensione, ma non più sui requisiti per conseguirla); quanto al regime di incompatibilità con altre provvidenze analoghe; quanto ai requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a 10 anni - non più ultradecennale - di esposizione all'amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno); quanto al procedimento amministrativo (si contempla una domanda da presentare entro un termine di decadenza all'Inail, istituto al quale è conferita la funzione di accertare

e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione, come già era stato disposto dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8). In seguito la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, ha previsto che in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003.

4.

Va anche escluso, perché diversamente sarebbe preclusivo della decisione, che sia necessario integrare il contraddittorio con l'INAIL, come richiesto dall'INPS nella memoria difensiva.

Infatti, per quanto riguarda la legittimazione passiva, il pacifico orientamento della Corte di Cassazione è che “allorché il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, ai sensi dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 (come modificato dall'art. 1, primo comma, del D.L. n. 169 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 271 del 1993), l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione, atteso che la disposizione citata finalizza il beneficio dell'accredito figurativo ad una più rapida acquisizione dei requisiti contributivi utili per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria (e non all'attribuzione delle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo a carico dell'INAIL) e che, d'altronde, la stessa disposizione - diversamente da quella contenuta nel settimo comma del medesimo art. 13 relativa ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali - non prescrive l'assolvimento di alcun incombenza da parte dell'INAIL (quale la "documentazione" dell'avvenuta esposizione all'amianto); pertanto, se pure l'Istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo (od anche in quello contenzioso) - nell'ambito di una domanda intesa all'attribuzione del predetto accredito contributivo - per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l'esposizione a rischio del lavoratore - ciò non comporta che il relativo accertamento (rilevante ai soli fini probatori) assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso Istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore, non avendo la richiamata disciplina apportato alcuna innovazione rispetto al principio generale secondo cui la legittimazione alla causa è connessa alla titolarità del rapporto sostanziale” (Cass., 19 giugno 2002, n. 8937; nonché Cass., 28 giugno 2001, n. 8859; Cass., 25 febbraio 2002, n. 2677; Cass., 11 luglio 2002, n. 10114; Cass., 9 dicembre 2002, n. 17528; Cass., 23 gennaio 2003, n. 997; Cass., 29 ottobre 2003, n. 16256). Non vi è dubbio, dunque, che legittimato passivo nel presente giudizio sia unicamente l'INPS.

5.

Ancora, va respinta l'eccezione dell'INPS relativa ad un *bis in idem* rispetto ad analogo ricorso che fu introdotto nel 2009 dal Pietragalla: ivi infatti il giudizio fu definito con provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 181 cpc, pertanto senza statuizioni suscettibili di passare in giudicato, di tal che quella domanda deve considerarsi riproponibile.

6.

Come anticipato, però, nonostante le emergenze istruttorie favorevoli raccolte nel precedente grado di giudizio, risulta fondata una delle eccezioni preliminari riproposte dall'INPS, peraltro una di quelle sulle quali l'appellante non ha preso posizione in questo grado di giudizio.

Risulta infatti fondata l'eccezione di decadenza ai sensi del secondo comma dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, che giova riportare: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”.

La decadenza, pertanto, come recita tale disposizione, decorre, in assenza di ricorsi amministrativi (come nella specie) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione: occorre dunque aggiungere al *dies a quo*, che è quello della domanda all'INAIL del marzo 2005, tre

anni, 180 giorni e ulteriori 120 giorni e si giunge al 11.4.2009. L'azione giudiziaria è stata invece introdotta solo nel 2015.

La decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolare l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 (in tal senso, Cass. n. 41886/2021).

L'effetto della decadenza è totalmente preclusivo del beneficio, perché il lavoratore o il pensionato che presenta una domanda amministrativa per vedersi riconoscere il diritto all'anzianità convenzionale non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge a fini pensionistici (e, dunque, intimamente collegato alla pensione), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia.

6.

Non giova nemmeno il ricorso introdotto nel 2009, rispetto al quale l'INPS ha eccepito il *ne bis in idem*. La domanda all'INAIL è del 15.6.2005, di tal che il *dies ad quem* della decadenza va individuato, come detto, nel 11.4.2009. Orbene il vecchio ricorso, che è in atti, è datato 26 marzo 2009 ma l'INPS nel costituirsi in quella sede dichiarava che il ricorso era stato depositato il 3.12.2009, il che appare verosimile visto che in atti vi è anche il decreto di fissazione udienza depositato il 12.1.2010 (appare infatti anomalo che in un Tribunale si impieghi quasi un anno a fissare la prima udienza).

7.

In conclusione, la sentenza va corretta nella sola motivazione.

L'accertamento di fatto favorevole compiuto in primo grado, la molteplicità delle questioni peculiari (alcune delle quali risolte con esito favorevole all'appellante), la sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali su alcune delle questioni sottese consigliano la compensazione delle spese di lite per metà mentre, per l'altra metà, liquidata come in dispositivo, esse faranno carico all'appellante per il principio di soccombenza.

Occorre infine dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, sull'appello promosso da Pietragalla Giuseppe con ricorso depositato il 22.9.2021 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 412/2021 pronunciata il 23.3.2021 nei confronti dell'INPS così provvede:

- Respinge l'appello;
- Compensa per la quota di $\frac{1}{2}$ le spese di lite del grado e condanna l'appellante a rimborsare all'INPS la restante quota di $\frac{1}{2}$, quota liquidata in € 1.600,00, oltre accessori di legge;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2022.

Il Giudice estensore

Maria Giulia Cosentino

Il Presidente

Vincenzo Turco